

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 1385

Data ricezione: 27/06/2022

Argomento: Progettazione

Oggetto: MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE

Quesito: Si chiede se sia necessario effettuare una modifica del programma triennale corrente, relativamente ad un lavoro incluso nell'elenco annuale, quando si verifichi una modifica delle fonti di finanziamento dello stesso, senza modifica dell'importo del lavoro, nello specifico è possibile per l'Ente finanziare una parte di un lavoro già previsto nell'elenco annuale con un contributo resosi disponibile, successivamente all'approvazione del programma. Non si riscontra infatti tale fattispecie nelle ipotesi previste dall'art. 5 comma 9 del Decreto 16 gennaio 2018 n. 14.

Risposta: In merito al quesito posto si rappresenta che ai sensi dell'art. 3, comma 8 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14 sono inseriti nell'elenco annuale dei lavori pubblici i lavori la cui copertura finanziaria sia prevista in bilancio. Dunque risulta requisito specifico degli interventi ricompresi nell'elenco annuale quello della coerenza con il bilancio, che corrisponde all'indicato obbligo della previsione in bilancio della copertura finanziaria necessaria alla realizzazione dei lavori. Ciò posto, con riguardo alla possibile modifica del programma triennale, l'art.5, comma 9 dell'indicato Decreto riporta l'elenco dei casi nei quali è possibile, previa apposita approvazione dell'organo competente, la modifica in corso d'anno del programma triennale dei lavori. Si evidenzia che l'articolo 5, comma 9, primo periodo utilizza l'aggettivo "modificabile", intendendo quindi una "possibilità" e non un "obbligo". L'obbligatorietà dell'aggiornamento in corso d'anno non si determina, dunque, in forza della disposizione di tale comma quanto dalla necessità di evitare di non poter dare avvio ad un intervento per la sua mancata inclusione nel programma. Tanto premesso, si rappresenta che se l'intervento per il quale è stato modificato il QE non necessita di risorse ulteriori, ovvero non c'è stata una modifica in aumento, non è necessaria una modifica del programma, modifica prevista dall'art.5, comma 9, lett. e) dell'indicato Decreto solo nel caso in cui risultino necessarie risorse in aumento rispetto a quelle previste nel programma approvato.